



**Corte di Appello di Napoli**  
**Sezione Minori e Famiglia**

**Il Presidente**

**visto** il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*;

**viste** le successive modificazione e integrazioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che dispongono la sospensione di ufficio delle udienze per materie non urgenti civili e penali sino al 15 aprile 2020 per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'attività giudiziaria urgente:

**richiamato** l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., e, altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**letto** l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**considerato** che il predetto decreto 17 marzo 2020 n. 18 all'art.83 - nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare *“per quanto possibile, continuità ed efficienza”* di quest'ultima - dispone:

- una **prima fase** *“dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate di ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*, salvi i procedimenti di cui all'art. 82 comma 3 del citato D.L.;
- una **seconda fase**, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter procedimentalizzato, *“di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* ;

**viste** le linee guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura ai dirigenti e gli ordini di servizio emessi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e dai Presidenti coordinatori dei settori civile e penale del medesimo ufficio;

**ritenuto**, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio di ufficio dell'udienza penale già fissata nel predetto periodo di sospensione, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto, salvo i processi con imputati detenuti o sottoposti a diversa misura cautelare quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; la diversa volontà deve essere manifestata dalle parti con apposita istanza di trattazione tempestivamente comunicata alla Cancelleria di questa Sezione per consentire la celebrazione del

*Luigi Verrini*

processo mediante collegamenti in videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

**rilevato, infine, che viene disposta la sospensione ex lege dei termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, nonché dei termini di prescrizione e di custodia cautelare in corso;**

visto l'art. 83 commi 3, 4 e 5 del citato D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che dispone:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: .....omissis

"b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, **su richiesta di parte**, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono **altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.**

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).".

**P.Q.M.**

**Dispone** il rinvio di ufficio dei procedimenti, già fissati per l'udienza penale dei seguenti giorni:

- **udienza del 2.04.2020, rinvio di ufficio all'udienza del 28.05.2020.**
- **udienza del 9.04.2020, rinvio di ufficio all'udienza del 4.06.2020.**

Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti e alla Presidenza della Corte di Appello.

Napoli, 23/03/2020.

**Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia**  
**(dott. Maurizio Stanziola)**

*Maurizio Stanziola*

COORTE DI APPELLO  
SEZIONE MINORI E FAMIGLIA  
pervenuto in  
Cancelleria il  
23/3/2020 e  
per mail  
del Presidente  
H. Stanziola  
comunicazione  
ricevuta dalla  
NA 23/3/2020

T. S.



**Corte di Appello di Napoli**  
**Sezione Minori e Famiglia**

**Il Presidente**

**visto** il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale *“a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”* e le successive modificazione alla sospensione di ufficio delle udienze per materie non urgenti civili e penali per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'attività giudiziaria urgente:

**richiamato** l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., e, altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**letto** l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**considerato** che il predetto decreto - nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare *“per quanto possibile, continuità ed efficienza”* di quest'ultima - individua due diverse fasi:

- la **prima fase**, fino al 22 marzo 2020, per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d'ufficio delle udienze e nella sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) del citato D.L.;
- la **seconda fase**, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter procedimentalizzato (art.2, comma 1), *“di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* (art.2, comma 2);

**viste** le linee guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura ai dirigenti e gli ordini di servizio emessi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e dai Presidenti coordinatori dei settori civile e penale del medesimo ufficio;

**ritenuto**, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio di ufficio dell'udienza, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto, salvo la diversa volontà manifestata dalle parti con apposita istanza di trattazione del difensore tempestivamente comunica per consentire la trattazione del processo mediante collegamenti in videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, esclusivamente e limitatamente ai processi con imputati detenuti e/o ancora minorenni al momento della celebrazione dell'udienza;

**rilevato, infine, che viene disposta la sospensione *ex lege* dei termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, di prescrizione e di custodia cautelare in corso;**

**visto** l'art. 2 commi 3, 4 e 5 del citato D.L. che dispone "Nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di custodia cautelare rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020".


**P.Q.M.**

**Dispone** il rinvio di ufficio dei procedimenti, già fissati per l'udienza penale del giorno 26.03.2020, all'udienza del **4.06.2020**.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, 18/03/2020.

**Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia  
(dott. Maurizio Stanziola)**



148



**Corte di Appello di Napoli**  
**Sezione Minori e Famiglia**

**Il Presidente**

**visto** il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale "*a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*" e le successive modificazione alla sospensione di ufficio delle udienze per materie non urgenti civili e penali per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'attività giudiziaria urgente:

**richiamato** l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., e, altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**letto** l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**considerato** che il predetto decreto - nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare "*per quanto possibile, continuità ed efficienza*" di quest'ultima - individua due diverse fasi:

- la **prima fase**, fino al 22 marzo 2020, per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d'ufficio delle udienze e nella sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) del citato D.L.;
- la **seconda fase**, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter procedimentalizzato (art.2, comma 1), "*di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*" ( art.2, comma 2) ;

**viste** le linee guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura ai dirigenti e gli ordini di servizio emessi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e dai Presidenti coordinatori dei settori civile e penale del medesimo ufficio;

**ritenuto**, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio di ufficio dell'udienza, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto, salvo la diversa volontà manifestata dalle parti con apposita istanza di trattazione del difensore tempestivamente comunica per consentire la trattazione del processo mediante collegamenti in videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

.. 271, esclusivamente e limitatamente ai processi con imputati detenuti e/o ancora minorenni al momento della celebrazione dell'udienza;

**rilevato, infine, che viene disposta la sospensione *ex lege* dei termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, di prescrizione e di custodia cautelare in corso;**

**visto** l'art. 2 commi 3, 4 e 5 del citato D.L. che dispone "Nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di custodia cautelare rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020".


**P.Q.M.**

**Dispone** il rinvio di ufficio dei procedimenti, già fissati per l'udienza penale del giorno 19.03.2020, all'udienza del **18.06.2020**.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, 18/03/2020.

**Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia  
(dott. Maurizio Stanziola)**



Tu W.



**Corte di Appello di Napoli**  
**Sezione Minori e Famiglia**

**Il Presidente**

**visto** il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 11/2020 a tenore del quale "*a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*" e le successive modificazione alla sospensione di ufficio delle udienze per materie non urgenti civili e penali per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'attività giudiziaria urgente:

**richiamato** l'articolo 2, comma 2, lettera g), del predetto D.L., e, altresì l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**letto** l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

**considerato** che il predetto decreto - nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare "*per quanto possibile, continuità ed efficienza*" di quest'ultima - individua due diverse fasi:

- la **prima fase**, fino al 22 marzo 2020, per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d'ufficio delle udienze e nella sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) del citato D.L.;
- la **seconda fase**, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter procedimentalizzato (art.2, comma 1), "*di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*" ( art.2, comma 2) ;

**viste** le linee guida date dal Consiglio Superiore della Magistratura ai dirigenti e gli ordini di servizio emessi dal Presidente della Corte di Appello di Napoli e dai Presidenti coordinatori dei settori civile e penale del medesimo ufficio;

**ritenuto**, alla luce di quanto precede, di dover disporre il rinvio di ufficio dell'udienza, tenuto conto della natura non urgente dei procedimenti in oggetto, salvo la diversa volontà manifestata dalle parti con apposita istanza di trattazione del difensore tempestivamente comunica per consentire la trattazione del processo mediante collegamenti in videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271, esclusivamente e limitatamente ai processi con imputati detenuti e/o ancora minorenni al momento della celebrazione dell'udienza;

**rilevato, infine, che viene disposta la sospensione *ex lege* dei termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, di prescrizione e di custodia cautelare in corso;**

**visto** l'art. 2 commi 3, 4 e 5 del citato D.L. che dispone "Nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di custodia cautelare rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020".

**P.Q.M.**

**Dispone** il rinvio di ufficio dei procedimenti, già fissati per l'udienza penale del giorno 12.03.2020, all'udienza del ~~14~~**14.06.2020**.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Napoli, 18/03/2020.

**Il Presidente della Sezione Minori e Famiglia  
(dott. Maurizio Stanziola)**

o Qu v 1

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	15 MAR. 2020
Il Cancelliere	

<b>UFFICIO</b>	<b>LUOGO</b>	<b>SEZIONE</b>
<b>CORTE APPELLO</b>	<b>NAPOLI</b>	<b>PENALE MINORENNI</b>
<b>DATA UDIENZA RINVIATA DI UFFICIO</b>	<b>NUMERO RG APPELLO NOME PARTE</b>	<b>DATA DI RINVIO</b>
12 MARZO 2020	52/2019 A.M.	11/06/2020
12 MARZO 2020	03/2020 D.D.	11/06/2020
12 MARZO 2020	04/2020 M.N.	11/06/2020
12 MARZO 2020	12/2020 E.A.	11/06/2020
12 MARZO 2020	157/2018 CC S.A.	11/06/2020
12 MARZO 2020	156/2018 CC S.L.	11/06/2020
19 MARZO 2020	05/2020 R.A.	18/06/2020
19 MARZO 2020	07/2020 F.G.	18/06/2020
19 MARZO 2020	06/2020 A.G.	18/06/2020
19 MARZO 2020	13/2020 C.F.P.	18/06/2020
19 MARZO 2020	14/2020 D.N.	18/06/2020
19 MARZO 2020	198/2018 CC M. Y.	18/06/2020
19 MARZO 2020	199/2018 CC M.A.	18/06/2020

26 MARZO 2020	136/2019 M.L.	04/06/2020
26 MARZO 2020	135/2019 C.V.	04/06/2020
26 MARZO 2020	09/2020 P.R.	04/06/2020
26 MARZO 2020	124/2019 I.A.	04/06/2020
26 MARZO 2020	195/2018 CC G.G.	04/06/2020
26 MARZO 2020	105/2018 CC C.S.	04/06/2020
02 APRILE 2020	02/2020 A.R.	28/05/2020
02 APRILE 2020	10/2020 C.G.	28/05/2020
02 APRILE 2020	15/2020 G.A.+2	28/05/2020
02 APRILE 2020	16/2020 R.S.	28/05/2020
02 APRILE 2020	25/2019 CC M.A.	28/05/2020
02 APRILE 2020	108/2018 CC P.L.	28/05/2020
02 APRILE 2020	108/2019 CC A.G.	28/05/2020
09 APRILE 2020	156/2019 S.S.	04/06/2020
09 APRILE 2020	08/2020 M.U.	04/06/2020
09 APRILE 2020	24/2020 D.A.	04/06/2020

09 APRILE 2020	21/2020 L.A.	04/06/2020
09 APRILE 2020	125/2020 E.M.	04/06/2020
09 APRILE 2020	160/2019 CC P.A.	04/06/2020
09 APRILE 2020	161/2019 CC G.M.	04/06/2020